

XII LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE

Verbale n. **225**

Seduta pomeridiana del 29 aprile 2021

Presidenza del Presidente **Zanin**

Verbalizza Paolo LENARDI, segue Sandro BURLONE, segue Marina VIT.

Presidenza del Presidente Zanin

La seduta inizia alle ore 14.44.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 225ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 221 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica che ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il consigliere Zanon.
(Il congedo è concesso)

Comunica, inoltre, che i consiglieri Spagnolo, Bidoli e Barberio, nonché gli assessori Callari, Rosolen, Gibelli, Riccardi e Bini seguiranno la seduta per via telematica.

Si passa, quindi, **al punto n. 1 dell'ordine del giorno**, che prevede:

Seguito della discussione sul disegno di legge:

“Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, sport, protezione civile, salute (Legge regionale multisettoriale 2021)” **(130)**

(Relatori di maggioranza: **BORDIN, DI BERT**)

(Relatori di minoranza: **MORETTI, SERGO, HONSELL**)

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta antimeridiana, è iniziato il dibattito sull'emendamento aggiuntivo 81 bis.1, con il relativo subemendamento 81 bis.0.1 (*già riportati nel precedente verbale*).

Il consigliere TOSOLINI, alla luce degli interventi svolti in mattinata, soprattutto da parte dell'opposizione, avanza la seguente modifica verbale all'emendamento 81 bis.1: *dopo la parola <<alimentazione>> sopprimere le parole <<quali, a titolo esemplificativo, panifici, gastronomie, gelaterie, pasticcerie e rosticceria>>.*

Nel successivo dibattito intervengono i consiglieri USSAI e TOSOLINI (il quale, nel replicare al consigliere Ussai, chiarisce l'ampiezza del termine “alimentazione”).

Contrari i Relatori di minoranza, favorevoli i Relatori di maggioranza e la giunta, su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dai consiglieri Honsell e Moretti, il subemendamento 81 bis.0.1, e l'emendamento 81 bis.1, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, vengono approvati (*rispettivamente: votazione n. 1: favorevoli 24, contrari 15; votazione n. 2: favorevoli 22, contrari 16*).

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 81 ter:

BASSO

Emendamento aggiuntivo (81 ter.1)

“1. Dopo l'articolo 81 bis è inserito il seguente:

<<Art. 81 ter

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 19/2009)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), è inserito il seguente:

<<2 bis. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale 3/2021 in termini di semplificazione degli adempimenti amministrativi, in deroga a quanto stabilito dal presente articolo, non costituisce modifica di destinazione d'uso l'insediamento di attività di superficie utile inferiore ai 250 m2, classificabili come commerciali al dettaglio o servizi, in unità immobiliari inutilizzate al momento dell'apertura, nei centri storici o aree urbane come definite dall'art. 7 della legge regionale n. 3/2021, a prescindere dalla destinazione d'uso in atto delle unità stesse.>>.”

Il consigliere BASSO ritira tale emendamento.

All'articolo 82 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

MORETTI, SANTORO

Emendamento soppressivo (82.1)

“L'articolo 82 è soppresso.”

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (82.2)

“All'articolo 82, al comma 1, la lettera a) è soppressa.”

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

GABROVEC

Emendamento aggiuntivo (82.3)

“Dopo la lettera a) del comma 1 aggiungere la seguente:

<<a bis) Alla lettera f) del comma 1 la cifra <<2.000>> è sostituita <<5.000>>.”

Relazione tecnico finanziaria: La norma non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

GABROVEC

Emendamento modificativo (82.4)

“Dopo la lettera a) del comma 1 aggiungere la seguente:

<<a bis) Alla lettera j) del comma 1 dopo la parola <<produttive>> è aggiunta <<, agricole>>.”

Relazione tecnico finanziaria: La norma non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

GABROVEC

Emendamento modificativo (82.5)

“Dopo la lettera a) del comma 1 aggiungere la seguente:

<<a bis) Alla lettera v) del comma 1 le parole <<non stabilmente ancorate al terreno>> sono soppresse.”

Relazione tecnico finanziaria: La norma non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

GABROVEC

Emendamento modificativo (82.6)

“Dopo la lettera a) del comma 1. aggiungere la seguente:

<<a bis) Alla lettera v) del comma 1 alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti <<ed a difesa delle colture dalla fauna selvatica>>.>>.”

Relazione tecnico finanziaria: La norma non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

GABROVEC

Emendamento modificativo (82.7)

“Dopo la lettera a) del comma 1 aggiungere la seguente:

<<a bis) Dopo la lettera bb) del comma 1 aggiungere la seguente:

<<bb bis. i ricoveri amovibili temporanei per gli animali al pascolo di dimensioni funzionali alle necessità del gregge in conformità alle disposizioni dell'art. 149 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e alle norme sul benessere degli animali.>>.>>.”

Relazione tecnico finanziaria: Il comma aggiuntivo introduce tra le attività di edilizia libera previste dall'articolo 16 della Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 gli interventi inerenti l'attività agro-silvo-pastorale quali ricoveri per animali, attrezzature agricole, recinti, muretti... così come previsto dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

La norma non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

TOSOLINI, SLOKAR, GHERSINICH, LIPPOLIS, CALLIGARIS, BOSCHETTI, MIANI, TURCHET, MAZZOLINI, LIPPOLIS

Subemendamento modificativo all'emendamento 82.8 (82.7.1)

“1. All'emendamento 82.8 le parole <<Dopo la lettera a)>> sono sostituite dalle seguenti: <<Alla lettera z)>> e le parole <<è inserita la seguente lettera: “a bis) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili in altra ammessa dallo strumento urbanistico comunale, previo congruaggio del contributo di costruzione o reperimento degli standard ove dovuto”>> sono sostituite dalle seguenti: <<dopo la parola <<demolizione>> sono inserite le seguenti parole: <<non connessa all'esecuzione di altri interventi edili o di trasformazione dello stato dei luoghi, nonché la rimozione>>>>.”

Nota: il sub emendamento modifica l'integrazione dell'attività edilizia libera senza comunicazione proposta dall'EM 82.8, mantenendo la modifica della destinazione d'uso in altra consentita all'interno degli interventi realizzabili in CILA come da ordinamento vigente, ma precisando l'attuale previsione sulle demolizioni (attualmente consentite in libera solo se dirette ad eliminare opere abusive), estendendo l'istituto a tutti gli interventi di demolizione non connessi ad altri interventi edili o di trasformazione dello stato dei luoghi, per cui la lett. z) del comma 1 dell'art. 16 LR 19/2009 assumerebbe la seguente dicitura: “demolizione non connessa all'esecuzione di altri interventi edili o di trasformazione dello stato dei luoghi, nonché la rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi”

TOSOLINI, SLOKAR, GHERSINICH, LIPPOLIS, CALLIGARIS, BOSCHETTI, MIANI

Emendamento modificativo (82.8)

“1. Al comma 1 dell'articolo 82 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2009), è inserito il comma:

<<1 bis. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 19/2009 è inserita la seguente lettera: “a bis) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili in altra ammessa dallo strumento urbanistico comunale, previo congruaggio del contributo di costruzione o reperimento degli standard ove dovuto;>>.”

Nota: la presente disposizione non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale.

Relazione: La proposta mira a semplificare le procedure relative ai meri cambi di destinazione d'uso senza opere che ne modifichino la qualificazione di intervento, per nuove destinazioni conformi agli strumenti urbanistici, prevedendo unicamente l'obbligo del congruaggio della Bucalossi o del reperimento degli standard ove richiesti dalla nuova destinazione.

La consigliera SANTORO illustra l'emendamento 82.1.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 82.2.

Il consigliere GABROVEC illustra gli emendamenti 82.3, 82.4, 82.5, 82.6 e 82.7.

Il consigliere TOSOLINI illustra il subemendamento 82.7.1 e l'emendamento 82.8.

L'assessore PIZZIMENTI motiva la propria contrarietà su tutti gli emendamenti.

Il consigliere GABROVEC ritira quindi gli emendamenti 82.3, 82.4, 82.5, 82.6 e 82.7.

A questo punto, il PRESIDENTE, nell'accogliere le perplessità di natura procedurale sollevate dal Relatore di minoranza MORETTI sulla natura di subemendamento dell'82.7.1, in quanto va a incidere sull'articolo 82 e non si limita quindi a modificare solo l'emendamento 82.8, dichiara irricevibile tale subemendamento.

Il consigliere TOSOLINI ritira l'emendamento 82.8.

Favorevoli i Relatori di minoranza, contrari i Relatori di maggioranza e la giunta, gli emendamenti 82.1 e 82.2, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti 82.3, 82.4, 82.5, 82.6 e 82.7 sono stati precedentemente ritirati.

L'emendamento 82.7.1 è stato dichiarato irricevibile.

L'emendamento 82.8 è stato precedentemente ritirato.

L'articolo 82, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 82 bis:

TOSOLINI, SLOKAR, GHERSINICH, LIPPOLIS, CALLIGARIS, BOSCHETTI, MIANI
Emendamento aggiuntivo (82 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 82 del ddl 130 è inserito il seguente articolo:

<<Art. 82 bis

(Modifica all'articolo 16 bis della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 16 bis, comma 1, della legge regionale 19/2009, la lettera b) è soppressa.>>."

Nota: la presente disposizione non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale.

Relazione: La proposta è collegata all'emendamento che sposta in regime di libera senza comunicazione asseverata il mero mutamento di destinazione d'uso per nuove destinazioni conformi agli strumenti urbanistici, prevedendo unicamente l'obbligo del congruaggio della Bucalossi o del reperimento degli standard ove richiesti dalla nuova destinazione.

Il consigliere TOSOLINI ritira tale emendamento.

All'articolo 83 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

NICOLI, PICCIN, MATTIUSSI

Subemendamento modificativo all'emendamento modificativo 83.1 (83.0.1)

"1. Nell'emendamento 83.1, le parole <<con riferimento disciplina vigente alla data della dichiarazione di fine lavori, o della decadenza del titolo, in mancanza di dichiarazione di fine lavori, o della dichiarazione di esecuzione dell'opera indicata nella domanda di sanatoria.>> sono sostituite dalle seguenti: <<, fermo restando il profilo temporale di riferimento della disciplina di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c)."

Nota: Mantenendo la finalità della proposta emendativa ed immutata la sostanza della norma proposta, diretta a precisare la disciplina di riferimento per le certificazioni di agibilità vetuste, si provvede alla riscrittura dell'integrazione presentata in relazione all'introducendo articolo 27 bis LR 19/2009 al fine di agevolarne e sistematizzarne la lettura.

NICOLI, PICCIN, MATTIUSSI

Emendamento modificativo (83.1)

"1. Al comma 1 dell'articolo 27 bis della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), così come inserito dall'articolo 83, dopo le parole <<le difformità che non hanno comportato la realizzazione di ulteriori superfici in conseguenza dell'abuso>> sono aggiunte le seguenti parole <<con riferimento disciplina vigente alla data della dichiarazione di fine lavori, o della decadenza del titolo, in mancanza di dichiarazione di fine lavori, o della dichiarazione di esecuzione dell'opera indicata nella domanda di sanatoria>>."

Note: L'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Il consigliere NICOLI illustra gli emendamenti 83.0.1 e 83.1.

Nel successivo dibattito, prendono la parola l'assessore SANTORO e l'assessore PIZZIMENTI.

Contrari i Relatori di minoranza, favorevoli i Relatori di maggioranza e la giunta, su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Moretti, il subemendamento 83.0.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (votazione n. 6: favorevoli 23, contrari 17).

L'emendamento 83.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 83, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

L'articolo 84, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 84 bis:

GABROVEC

Emendamento aggiuntivo (84 bis.1)

"Dopo l'articolo 84 aggiungere il seguente:

<<84 bis

(Inserimento dell'articolo 36 bis nella legge regionale 19/2009)

Dopo l'articolo 36 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

<<36 bis

(Interventi in zona agricola da parte dei consorzi di comunioni familiari)

1. Nelle zone agricole può essere ammessa ai consorzi di comunioni familiari la realizzazione di strutture funzionali all'attività agro-silvo-pastorale.>>.>>."

Relazione tecnico finanziaria: Con l'aggiunta dell'articolo si prevede la possibilità di consentire ai

consorzi di comunioni familiari di proprietà collettive iscritte nell'apposito elenco regionale, la realizzazione di strutture strettamente connesse all'attività agro-silvo-pastorale, parimenti a quanto previsto per gli imprenditori agricoli professionali. Va considerato che i terreni di comune proprietà sono inalienabili e con destinazione perpetua agro-silvo-pastorale. Le strutture sono in tal senso necessarie per il mantenimento stesso delle aree che contano in regione una superficie superiore ai 75.000 ettari.

La norma non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

Il consigliere GABROVEC illustra tale emendamento.

Dopo un intervento chiarificatore dell'assessore PIZZIMENTI (il quale motiva la propria contrarietà sull'emendamento), il consigliere GABROVEC propone lo stralcio per un riesame in commissione.

Favorevoli tutti i Relatori e la giunta, lo stralcio dell'emendamento 84 bis.1, istitutivo dell'articolo 84 bis, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 85 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

TOSOLINI, SLOKAR, GHERSINICH, LIPPOLIS, CALLIGARIS, BOSCHETTI, MIANI, TURCHET, MAZZOLINI

Subemendamento modificativo all'emendamento 85.1 (85.0.1)

"1. All'emendamento 85.1 sono inserite le seguenti modifiche:

A. le parole <<la lettera b) è soppressa>> sono sostituite dalle seguenti: << la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

<<b) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. Gli interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature, degli elementi di copertura e dei solai interpiano, necessari a ottenere una riduzione dei limiti di trasmittanza o un miglioramento dell'isolamento acustico o un miglioramento statico, sono realizzabili in deroga alle distanze e alle altezze previste dagli strumenti urbanistici, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne e nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura e solai interpiano.>>

b bis) il comma 3 è abrogato.>>>.

B. Nella rubrica dell'art 37 dopo la parola "energetico" sono inserite le seguenti: <<, dell'isolamento acustico e del miglioramento statico>>"

Nota: il sub emendamento modifica la soppressione della lettera b) dell'art. 85, che a sua volta espungeva dall'ordinamento i commi 2 e 3 del vigente art. 37 LR 19/2009, mantenendo l'abrogazione del solo comma 3 (non più coerente con il nuovo assetto normativo proposto dalla Giunta) e proponendo la sostituzione del vigente comma 2 dell'art. 37, al fine di mantenere in vita le previgenti deroghe alle distanze tra edifici disposte dagli strumenti urbanistici, già contemplate dalla normativa regionale, non solo agli interventi di miglioramento dell'isolamento acustico, ma estenderle ulteriormente agli interventi di miglioramento statico.

Si propone altresì di adeguare la rubrica dell'art. 37 ai contenuti innovati con il subemendamento.

TOSOLINI, SLOKAR, GHERSINICH, LIPPOLIS, CALLIGARIS, BOSCHETTI, MIANI

Emendamento modificativo (85.1)

"1. Al comma 1 dell'articolo 85 (Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 19/2009), la lettera b) è soppressa."

Nota: la presente disposizione non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale.

Relazione: La proposta mira a mantenere nell'ordinamento regionale le speciali previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 37 LR 19/2009 rispettivamente regolanti i nuovi interventi di efficientamento su edifici esistenti (e quindi non solo sulle nuove costruzioni come da aggiornamento proposto dagli Uffici), nonché la precisazione di cui al comma 3 relativa agli interventi diretti al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta

dell'energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi.

Il consigliere TOSOLINI illustra tali emendamenti.

Nel successivo dibattito prendono la parola la consigliera SANTORO e l'assessore PIZZIMENTI.

In sede di replica, prendono la parola i Relatori di minoranza HONSELL (astenuto su entrambi gli emendamenti), SERGO (astenuto) e MORETTI (contrario), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN e, per la giunta, l'assessore ROBERTI (tutti favorevoli).

Il subemendamento 85.0.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 85.1, posto in votazione nel testo subemendato, viene approvato.

L'articolo 85, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

L'articolo 86, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 87 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento modificativo (87.1)

"Al comma 1 bis, lettera b), così come inserito dall'articolo 87, le parole <<25 per cento>> sono sostituite con le seguenti: <<10 per cento>>."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Il Relatore di minoranza HONSELL ritira tale emendamento.

L'articolo 87, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

All'articolo 88 è stato presentato il seguente emendamento:

MORETTI, SANTORO

Emendamento modificativo (88.1)

"Il comma 2 dell'articolo 88 è soppresso."

Nota: I presente emendamento non comporta oneri finanziari.

La consigliera SANTORO illustra tale emendamento.

L'assessore PIZZIMENTI svolge un intervento sull'argomento.

Favorevoli i Relatori di minoranza, contrari i Relatori di maggioranza e la giunta, l'emendamento 88.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 88, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

Gli articoli 89, 90, 91 e 92, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

All'articolo 93 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento soppressivo (93.1)

"L'articolo 93 è soppresso."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

MORETTI, SANTORO

Emendamento soppressivo (93.2)

"L'articolo 93 è soppresso."

Relazione: L'emendamento sopprime l'articolo 93 che introduce gli articoli 53 bis e 53 ter nella legge regionale 19/2009. L'inserimento di questi articoli, nell'intento di facilitare l'accesso alle agevolazioni fiscali da parte dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, mette a rischio gli stessi in quanto le norme fiscali che prevedono le agevolazioni richiedono la conformità ante interventi mentre, con questi articoli, la conformità viene rilasciata sulla base di un impegno al recupero della conformità e non con la garanzia della sua effettività.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (93.3)

"1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 bis della legge regionale 19/2009, come introdotto dall'articolo 93 del DDLR 130/2021, le parole: <<al titolo originario>> sono sostituite dalle seguenti: <<allo stato legittimo dell'immobile>>."

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 ter della legge regionale 19/2009, come introdotto dall'articolo 93 del DDLR 130/2021, le parole: <<al titolo originario>> sono sostituite dalle seguenti: <<allo stato legittimo dell'immobile>>."

Nota: Gli emendamenti, che riguardano entrambe le ipotesi dei procedimenti di recupero in autotutela di cui ai proposti articoli 53 bis e 53 ter, precisano che la conformità dell'immobile su cui si attua l'intervento va ricondotta allo stato legittimo degli immobili come definito dall'introducendo articolo 43 ter: in questo modo si puntualizza che lo stato giuridico dell'immobile va rinvenuto non esclusivamente nel titolo che ha autorizzato la costruzione originaria ma anche in quelli che hanno successivamente assentito ulteriori opere di modifica o innovazione dello stesso manufatto. Viene altresì riconosciuta l'efficacia probante desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti già individuati dal legislatore nazionale.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 93.1.

La consigliera SANTORO illustra l'emendamento 93.2.

L'assessore PIZZIMENTI illustra l'emendamento 93.3.

Nel successivo dibattito intervengono il consigliere BOLZONELLO e l'assessore PIZZIMENTI (il quale fornisce i chiarimenti richiesti in precedenza dal consigliere Bolzonello).

In sede di replica, prendono la parola i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO (entrambi favorevoli a tutti gli emendamenti) e MORETTI (favorevole agli emendamenti 93.1 e 93.2 mentre si astiene

sull'emendamento 93.3), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN e, per la giunta, l'assessore ROBERTI (tutti favorevoli all'emendamento giuntale 93.3 e contrari agli emendamenti 93.1 e 93.2).

Gli emendamenti 93.1 e 93.2, posti in votazione congiuntamente in quanto di identico contenuto, non vengono approvati.

L'emendamento 93.3, posto in votazione, viene approvato.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di minoranza Moretti, l'articolo 93, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, come emendato, viene approvato (*votazione n. 25: favorevoli 23, contrari 15, astenuti 2*).

L'articolo 94, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 95 è stato presentato il seguente emendamento:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (95.1)

"1. All'articolo 95 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. In deroga a quanto disposto dal comma 16, dell'articolo 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) in relazione ai contributi concessi entro il 31 maggio 2021, il termine perentorio per la presentazione della rendicontazione è fissato al 31 dicembre 2021.

1 ter. La disposizione di cui al comma 1 bis si applica anche ai procedimenti per i quali il termine risulta scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge [DDL 130].>>."

Nota di commento: L'emendamento proposto proroga al 31.12.2021 i termini per la rendicontazione degli interventi relativi alla sostituzione dei serramenti, viste le numerose richieste in tal senso dei soggetti beneficiari, per difficoltà a rispettare i termini originariamente previsti dalla normativa, in quanto i fornitori, anche a causa delle difficoltà conseguenti alla pandemia (quali ad esempio malattia o isolamento del personale, di ritardi nelle forniture dei materiali ecc.) hanno prolungato l'esecuzione dei lavori, rispetto ai cronoprogrammi originari.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari (attestazione formulata ai sensi di quanto espresso dalla delibera di generalità n. 143 del 25 gennaio 2018 allegato 3 - Linee guida - punto 3.2) né ha incidenza in materia di aiuti di stato, trattandosi di modifiche meramente giuridico-formali.

L'assessore PIZZIMENTI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI, i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN e, per la giunta, l'assessore ROBERTI (tutti favorevoli).

L'emendamento 95.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 95, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

L'articolo 96, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 96 bis:

BARBERIO

Emendamento aggiuntivo (96 bis.1)

"Dopo l'articolo 96 è aggiunto il seguente:

<<Art. 96 bis

(Disposizione transitoria in materia di edilizia agevolata)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la domanda volta ad ottenere gli incentivi per l'edilizia agevolata di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), relativa ad immobili acquistati nei 6 mesi antecedenti all'approvazione della presente legge, da parte del soggetto richiedente già in possesso, al momento dell'acquisto, dei requisiti definiti dal regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 70 e successive modificazioni, deve pervenire alla Regione ovvero al soggetto da essa delegata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.>>."

Nota: L'emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Il consigliere BARBERIO, per via telematica, illustra tale emendamento.

A questo punto, l'assessore PIZZIMENTI chiede una sospensione dei lavori per dieci minuti al fine di consentire un chiarimento tra le forze politiche di maggioranza sulla disposizione in oggetto.

Il PRESIDENTE, nell'accogliere la proposta dell'assessore Pizzimenti, sospende la seduta.

La seduta viene così sospesa alle ore 15.50.

La seduta riprende alle ore 16.07.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare riaperta la seduta, dà subito la parola al consigliere BARBERIO, il quale, su invito dell'assessore PIZZIMENTI, ritira tale emendamento aggiuntivo.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 96 ter:

GABROVEC

Emendamento aggiuntivo (96 ter.1)

"Dopo l'articolo 96 bis aggiungere la seguente:

<<96 ter

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 63/1991)

1. All'articolo 4 della legge regionale 63/1991 è apportata la seguente modifica:

Dopo la lettera i) del comma 1 aggiungere il seguente:

<< i bis). a definire un database che ricomprenda e valorizzi gli antichi toponimi originali dei luoghi al fine di considerarli in tutta la cartografia regionale.>>.>>."

Relazione tecnico finanziaria: La norma non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

Il consigliere GABROVEC illustra tale emendamento.

L'assessore PIZZIMENTI, motivandone le ragioni, chiede il ritiro di tale emendamento per trasformarlo in un Ordine del giorno.

Il consigliere GABROVEC quindi ritira l'emendamento 96 ter.1, istitutivo dell'articolo 96 ter.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 96 quater:

NICOLI, PICCIN, MATTIUSSI

Emendamento aggiuntivo (96 quater.1)

"1. Dopo l'articolo 96 ter è inserito il seguente articolo:

<<Articolo 96 quater

(Contributo alla Parrocchia San Lorenzo Martire)

1. Al fine di valorizzare le funzionalità della struttura della Parrocchia San Lorenzo Martire di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum pari ad euro 15.000 per interventi di riqualificazione tecnologica della centrale termica, nonché per la realizzazione di interventi di adeguamento normativo dell'impianto termico e dell'impianto idraulico.
2. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, di quadro economico e di spesa dell'intervento. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 1 (Fondo di riserva), Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.>>."

Il consigliere NICOLI ritira tale emendamento.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 96 quinquies:

MATTIUSSI, NICOLI, PICCIN

Emendamento aggiuntivo (96 quinquies.1)

"1. Dopo l'articolo 96 quater inserito il seguente articolo:

<<Articolo 96 quinquies

(Conferma di contributo al Comune di Camino al Tagliamento)

1. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate necessità segnalate dal Comune di Camino al Tagliamento e al fine di garantire la maggiore sicurezza degli edifici scolastici pubblici, è autorizzata a confermare al Comune medesimo il contributo di 154.000 euro concesso con il decreto 17 luglio 2018, n. 3322/TERINF, ai sensi dell'articolo 4, commi 55 e seguenti della legge regionale 2/2000, e il contributo di 732.000 euro concesso con decreto 19 novembre 2013, n. PMT/SEDIL/UD/6347/IPU-5/1, ai sensi dell'articolo 4, commi 31 e seguenti della legge regionale 14/2012, per nuovi lavori di riqualificazione strutturale, comprensivi di interventi di demolizione e ricostruzione, e di adeguamento normativo della scuola primaria del capoluogo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Camino al Tagliamento presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata della relazione illustrativa dell'opera da realizzare, con quadro

economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini della definizione della nuova spesa ammessa, è data facoltà al Comune di Camino al Tagliamento di inserire nel quadro economico di cui al comma 2, anche le spese già sostenute per la progettazione dell'intervento originariamente finanziato.

4. In attuazione del comma 1, la struttura regionale competente in materia di edilizia, con il provvedimento di conferma del contributo, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.>>."

Note: L'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Il consigliere MATTIUSSI, dopo aver illustrato tale emendamento aggiuntivo, su invito dell'assessore PIZZIMENTI, lo ritira.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 96 sexies:

MORETTI, RUSSO

Emendamento modificativo (96 sexies.1)

"Dopo l'art. 96 quinquies è aggiunto il seguente:

<<Art. 96 sexies

(Scorrimento graduatoria art. 15 bis della legge regionale 20/2005)

1. Per le finalità di cui alla Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia", è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (capitolo 6810/s)

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (capitolo 970094/s)>>."

Relazione: Si propone un consistente stanziamento per scorrere la graduatoria relativa al Bando 2020 per il finanziamento di interventi edilizi da realizzare su strutture di servizio per la prima infanzia. Nell'ottica del ritorno alla fase pre-emergenziale è opportuno che i gestori che erogano questi importanti servizi alle famiglie si possano organizzare per tempo ristrutturando e ammodernando le strutture per offrire una più ampia e migliore accoglienza.

Il consigliere RUSSO illustra tale emendamento.

Il proponente MORETTI, su invito dell'assessore PIZZIMENTI, ritira l'emendamento 96 quinquies.1 per trasformarlo in un Ordine del giorno.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 96 septies:

MORETTI, SANTORO

Emendamento modificativo (96 septies.1)

"Dopo l'art. 96 sexies aggiunto il seguente:

<<Art. 96 septies

(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 1/2016)

1. All'art. 29 comma 1 lettera c) della legge regionale 1/2016 la parola <<cinque>> è sostituita dalla parola <<due>>."

Relazione tecnico finanziaria: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

Nota: al fine di evitare contenziosi sugli anni di residenza in FVG necessari per l'accesso a varie forme di agevolazione e/o contribuzione, che ha già visto la Regione soccombere in sede giudiziale quando vengono stabiliti tempi incongrui, si propone di abbassare a due anni il termine.

La consigliera SANTORO illustra tale emendamento.

L'assessore PIZZIMENTI motiva la propria contrarietà sull'emendamento.

Favorevoli i Relatori di minoranza SERGO e MORETTI, contrari i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN e, per la giunta, l'assessore ROBERTI, su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera Santoro, l'emendamento 96 septies.1, istitutivo dell'articolo 96 septies, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (votazione n. 30: favorevoli 16, contrari 21, astenuto 1).

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 96 octies:

MORETTI, SANTORO

Emendamento aggiuntivo (96 octies.1)

"Dopo l'art. 96 septies è aggiunto il seguente:

<<Art. 96 octies

(Modifiche all'articolo 68 della legge regionale 23/2007)

1. L'articolo 68, comma 2 bis della LR 23/2007, come modificato dall'art. 5, comma 1 della LR 28/2018, è soppresso.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 83.200 euro a valere sulla Missione 10 (TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA') - Programma n. 05 (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI) - Titolo n. 1 (SPESE CORRENTI), dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2021 (CAP: 3817/S).

3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (capitolo 970091/S).>>."

Relazione: L'emendamento ripropone per l'ennesima volta la questione dei dipendenti di FVG Strade con contratto differenziato rispetto ai loro colleghi. Si propone l'abrogazione della norma che attua questa sperequazione con quantificazione per il 2021 dell'importo necessario ad adeguare il contratto, stante che nonostante le ripetute sollecitazioni fatte e promesse avute la questione è ancora aperta.

Il Relatore di minoranza MORETTI, dopo aver illustrato tale emendamento, su invito dell'assessore PIZZIMENTI, lo ritira.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 96 nonies, con il relativo subemendamento:

RUSSO, MORETTI, COSOLINI

Subemendamento modificativo all'emendamento 96 nonies.1 (96 nonies.0.1)

"Nel testo dell'emendamento 96 nonies.1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: << (Spese in conto capitale)>> sono inserite le parole: <<- Capitolo di nuova istituzione>>;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

<<3 bis. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante prelievo di complessivi 1.500.000 euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 03 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) - capitolo 970094, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.>>."

RUSSO, MORETTI, COSOLINI

Emendamento aggiuntivo (96 nonies.1)

"Dopo l'articolo 96 octies è aggiunto il seguente:

<<Art. 96 nonies

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale un contributo straordinario per l'anno 2021 finalizzato alla risistemazione dello stabilimento "Ausonia.

2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale presenta, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Legge sul Bollettino ufficiale della Regione, alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture apposita domanda corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione degli incentivi.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 8 (ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA) - Programma n. 1 (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.>>."

Il consigliere RUSSO illustra tali emendamenti.

Nel successivo dibattito intervengono i consiglieri SLOKAR e COSOLINI.

Prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza SERGO (contrario) e MORETTI (favorevole), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN e, per la giunta, l'assessore ROBERTI (tutti contrari).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Russo, il subemendamento 96 nonies.0.1 e l'emendamento 96 nonies.1, istitutivo dell'emendamento 96 nonies, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non vengono approvati (*rispettivamente: votazione n. 31: favorevoli 14, contrari 28; votazione n. 33: favorevoli 13, contrari 28*).

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 96 decies:

MORETTI, SANTORO

Emendamento aggiuntivo (96 decies.1)

"Dopo l'articolo 96 nonies è aggiunto il seguente:

<<Art. 96 decies

(Modifiche alla legge regionale 24/2018)

La lettera a), comma 1, dell'articolo 1 della Legge regionale 6 novembre 2018, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1) è abrogata.>>."

Relazione: L'emendamento che aggiunge l'articolo 96 bis intende ristabilire i requisiti minimi dei beneficiari delle politiche abitative della regione Friuli Venezia Giulia ante modifiche avvenute con la Legge regionale del 6 novembre 2018, n. 24 nel rispetto della Sentenza 9/2021 della Corte Costituzionale che rileva che non esista <<alcuna ragionevole correlabilità tra tale requisito e lo stato di bisogno riferito alla persona in quanto tale che, per sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza>>, ponendosi in violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

La consigliera SANTORO illustra tale emendamento.

Dopo gli interventi, in sede di dibattito, del consigliere GIACOMELLI e per la Giunta, dell'assessore PIZZIMENTI, prendono la parola per i pareri i Relatori di minoranza SERGO e MORETTI (entrambi favorevoli all'emendamento), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN (entrambi contrari all'emendamento) nonché, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (il quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di minoranza Moretti, l'emendamento 96 decies.1, istitutivo dell'articolo 96 decies, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (votazione n. 34: favorevoli 12; contrari 23).

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 96 undecies:

MORETTI, SANTORO

Emendamento aggiuntivo (96 undecies.1)

"Dopo l'articolo 96 decies è aggiunto il seguente

<<Art. 96 undecies

(Modifiche alla legge regionale 24/2018)

La lettera d), comma 1, dell'articolo 1 della Legge regionale 6 novembre 2018, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1) è abrogata.>>."

Relazione: L'emendamento che aggiunge l'articolo 96 bis intende ristabilire i requisiti minimi dei beneficiari delle politiche abitative della regione Friuli Venezia Giulia ante modifiche avvenute con la Legge regionale del 6 novembre 2018, n. 24 in accoglimento della sentenza 9/2021 della Corte Costituzionale e dell'Ordinanza del Tribunale di Udine del 2 marzo 2021 che rilevano principio di discriminazione nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea."

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

La consigliera SANTORO illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, quindi, per i pareri i Relatori di minoranza SERGO e MORETTI (entrambi favorevoli all'emendamento), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN nonché, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (questi, tutti contrari all'emendamento).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di minoranza Moretti, l'emendamento 96 undecies.1, istitutivo dell'articolo 96 undecies, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (votazione n. 35: favorevoli 14; contrari 25).

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 96 duodecies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (96 duodecies.1)

"1. Dopo l'articolo 97 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 97 bis

(Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 16/2008)

1. All'articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n.16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2022>>;

b) al comma 2 le parole: <<31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2022>>;

c) al comma 3 le parole: <<31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2022>>.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall'1 gennaio 2021.

Art. 97 ter

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22/2010)

1. All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Legge finanziaria 2011) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 42 le parole: <<è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<è nuovamente fissato al 31 dicembre 2022>>;

b) al comma 43 le parole: <<è prorogato al 31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<è nuovamente fissato al 31 dicembre 2022>>.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall'1 gennaio 2021.>>."

Nota di commento: L'emendamento proposto proroga al 31.12.2022 i termini di validità dei piani particolareggiati (art. 97 bis), approvati a suo tempo ai sensi della L.R. 63/1977, legge sulla ricostruzione delle zone terremotate nonché i termini delle espropriazioni per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 97 ter) con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone terremotate.

Si tratta di una mera riproposizione di norme emanate reiteratamente nel corso degli anni con la finalità di concludere dal punto di vista amministrativo le complesse procedure di ricostruzione. Infatti le procedure sono particolarmente lunghe e difficoltose perché comportano adempimenti rilevanti e onerosi soprattutto.

I Comuni ancora interessati a concludere questi procedimenti hanno proposto un ulteriore differimento dei termini.

Essendo i precedenti termini scaduti, è necessario prevedere una disposizione che consenta una efficacia retroattiva alla fissazione dei nuovi termini in modo da assicurare che non vi sia soluzione di continuità tra il termine scaduto e quello nuovo e quindi garantire la validità di atti e provvedimenti emanati medio tempore.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari (attestazione formulata ai sensi di quanto espresso dalla delibera di generalità n. 143 del 25 gennaio 2018 allegato 3 - Linee guida - punto 3.2) né ha incidenza in materia di aiuti di stato, trattandosi di modifiche meramente giuridico - formali.

L'assessore PIZZIMENTI illustra tale emendamento.

Dopo il solo intervento nel dibattito del Relatore di minoranza MORETTI, il PRESIDENTE precisa che il testo dell'emendamento è composto da due articoli distinti, rinominati rispettivamente 96 duodecies.1.1 e 96 duodecies.1.2, pertanto si procederà con due votazioni separate.

Prendono la parola, quindi, per i pareri i Relatori di minoranza HONSELL (contrario), SERGO (favorevole) e MORETTI (astenuito), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN (entrambi favorevoli all'emendamento) nonché, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (il quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 96 duodecies.1.1, istitutivo di nuovo articolo, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 96 duodecies.1.2, istitutivo di nuovo articolo, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 96 terdecies:

SANTORO

Emendamento aggiuntivo (96 terdecies.1)

"Dopo l'art. 96 duodecies è aggiunto il seguente nuovo articolo:

<<Art. 96 terdecies

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo straordinario finalizzato ad alleviare gli oneri derivanti dall'acquisto e dalla riqualificazione dell'edificio denominato "Ex Dormisch" situato a Udine, in considerazione dell'importanza dell'area e dell'edificio storico suddetto.

2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'opera, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.>>

3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 4.000.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n...(.) - Programma n...(.) - Titolo n.2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>."

Copertura:

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma 03 ALTRI FONDI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

2021: - 4.000.000,00	2022: ---	2023: ---	
----------------------	-----------	-----------	--

970094/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 - 4.000.000,00 euro per l'anno 2021

La consigliera SANTORO illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito intervengono, i consiglieri IACOP e SHAURLI (i quali, fra le altre cose, chiedono di aggiungere la propria firma all'emendamento), MORETUZZO (il quale, *in lingua friulana*, fra le altre cose, chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento), LIGUORI (la quale, fra le altre cose, chiede di aggiungere le firme del proprio Gruppo all'emendamento), i Relatori di minoranza HONSELL e SERGO (il quale motiva la sua contrarietà all'emendamento), il consigliere TOSOLINI e per la Giunta, l'assessore PIZZIMENTI.

Prendono la parola, quindi, per i pareri i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole), SERGO (contrario) e MORETTI (favorevole), i Relatori di maggioranza DI BERT (contrario) e BORDIN (il quale si associa al parere del Relatore di maggioranza Di Bert) nonché, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (il quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera Santoro, l'emendamento 96 terdecies.1, istitutivo dell'articolo 96 terdecies, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (votazione n. 38: favorevoli 15; contrari 25; astenuto 1).

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 96 quaterdecies:

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento aggiuntivo (96 quaterdecies.1)

"1. Dopo l'articolo 96 terdecies è inserito il seguente:

<<Art. 96 quaterdecies

(Modifiche alla legge regionale 1/2016)

1. All'articolo 29 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<c) fatta eccezione per l'azione di cui agli articoli 19 comma 1, primo periodo e per l'azione di cui all'articolo 20, comma 1, la possibilità di prevedere punteggi aggiuntivi modulati in funzione dell'anzianità di permanenza nelle graduatorie degli aventi diritti nel territorio regionale al fine di combinare in misura proporzionata il criterio del radicamento territoriale con quello della prioritaria rilevanza del bisogno abitativo.>>;

b) il comma 1 bis è abrogato;

c) dopo il comma 3 dell'articolo 29 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. Ai fini delle verifiche dei requisiti previsti dal presente articolo, la Regione effettua un controllo diretto anche tramite la Guardia di Finanza, le forze di polizia municipale, l'Agenzia delle entrate, su un campione pari almeno al 10 per cento delle domande accolte.

3 quater. È fatta salva la disciplina in materia di controlli di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>."

Nota: Vi sono plurime sentenze della Corte Costituzionale riferite al requisito di anzianità di residenza quinquennale sul territorio regionale ai fini dell'accesso ai bandi per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata o al contributo per il sostegno alle locazioni, o ancora all'imposizione dell'obbligo, posto a carico dei soli cittadini extra UE, di presentare documenti che attestino la assenza di proprietà immobiliari nei Paesi di origine e nei Paesi di provenienza.

Ad analoghe conclusioni è giunto anche il Tribunale di Udine, con ordinanza del 2 marzo 2021, con riferimento al bando per il sostegno alle locazioni emanato dal Comune di Udine, in applicazione del citato dettato normativo regionale. Tale ordinanza ha dichiarato il carattere discriminatorio del comportamento della Regione FVG e del suo regolamento applicativo della normativa e ne ha ordinato la modifica, così come ha riammesso i ricorrenti in graduatoria.

Al fine di dare certezza di diritto e di legalità all'operato delle P.A. (ATER e Comuni) chiamate ad emanare i bandi per le politiche abitative, urge rivedere la normativa regionale di settore, al fine di ricondurla nell'alveo del pieno rispetto della Costituzione.

Alla lettera c) si prevede la collaborazione con la Guardia di Finanza, le forze di polizia municipale, l'Agenzia delle entrate al fine di effettuare un controllo a campione sul rispetto dei requisiti indicati dalla norma.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi o minori entrate per l'Amministrazione regionale.

La consigliera DAL ZOVO illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, quindi, per i pareri i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI (questi, tutti favorevoli all'emendamento), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN (entrambi contrari all'emendamento) nonché, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (il quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 96 quaterdecies.1, istitutivo dell'articolo 96 quaterdecies, posto in votazione, non viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 96 quinquiesdecies:

CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO, USSAI

Emendamento aggiuntivo (96 quinquiesdecies.1)

"1. Dopo l'articolo 23 del DDL 130 è inserito il seguente:

<<Art. 23 bis

(Salvaguardia ambientale degli ecosistemi)

1. Ai fini della salvaguardia sia della biodiversità che della sicurezza stradale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad individuare ed attuare soluzioni progettuali utili a migliorare l'integrazione ambientale delle opere infrastrutturali con gli ecosistemi presenti nel nostro territorio, con particolare riferimento a quello degli anfibi, comprensive della realizzazione di interventi di mitigazione/compensazione come la previsione di sottopassi o la gestione della vegetazione esistente, l'Amministrazione regionale è autorizzata.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 01 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (capitolo S/9681).>>."

Il consigliere CAPOZZELLA illustra tale emendamento.

Dopo che nel dibattito l'assessore PIZZIMENTI, motivandone le ragioni, chiede al proponente il ritiro dell'emendamento, il consigliere CAPOZZELLA dichiara di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in un Ordine del giorno.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti, istitutivi dell'articolo 96 sexiesdecies:

DA GIAU, RUSSO, MORETTI, SHAURLI

Subemendamento modificativo dell'emendamento 96 sexiesdecies.1 (96 sexiesdecies.0.1)

"Nell'emendamento n. 96 sexiesdecies.1 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

<<1. Al fine di migliorare la salubrità degli ambienti scolastici in cui l'uso dei DPI è limitato e ridurre l'esposizione ai fattori di rischio derivanti dal virus COVID-19 per alunni, insegnanti e operatori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo straordinario finalizzato all'acquisto e all'installazione di dispositivi per la ventilazione meccanica controllata con recupero di calore e la depurazione dell'aria di palestre e mense degli istituti comprensivi presenti sul territorio comunale.

2. Con Regolamento regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri, l'importo massimo del contributo, le

modalità e le tempistiche per la presentazione delle domande di contributo, nonché le modalità e i termini per la rendicontazione della spesa.>>.”

Nota: Il subemendamento non presenta maggiori oneri finanziari.

DA GIAU, RUSSO, MORETTI, SHAURLI, COSOLINI

Emendamento aggiuntivo (96 sexiesdecies.1)

“Dopo l’art. 53 bis è aggiunto il seguente nuovo articolo:

<<Art. 53 ter

1. Al fine di migliorare la salubrità degli ambienti scolastici in cui l’uso dei DPI è limitato e ridurre l’esposizione ai fattori di rischio derivanti dal virus COVID-19 per alunni, insegnanti e operatori, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo straordinario finalizzato all’installazione e acquisto di depuratori d’aria per palestre e mense degli istituti comprensivi presenti sul territorio comunale.

2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione e ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dal preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 2.000.000 euro per l’anno 2021 a valere sulla Missione n...(.) - Programma n. - Titolo n.2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.”

Copertura:

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma 03 ALTRI FONDI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

2021: - 2.000.000,00	2022: ---	2023: ----	
----------------------	-----------	------------	--

970094/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118
- 2.000.000,00 euro per l’anno 2021

La consigliera DA GIAU illustra entrambi gli emendamenti.

Nel successivo dibattito intervengono, nell’ordine, i consiglieri SHAURLI, BASSO e PICCIN e, per la Giunta, l’assessore ROBERTI, il quale dichiara che la Giunta è sì interessata ad affrontare il tema ma, motivandone le ragioni, chiede alla proponente il ritiro degli emendamenti.

A questo punto, dopo un intervento della consigliera DA GIAU che chiede lo stralcio degli emendamenti, prendono la parola, in sede di parere sulla richiesta di stralcio, i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI, i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN nonché, per la Giunta, l’assessore ROBERTI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli allo stralcio).

Lo stralcio dell’emendamento 96 sexiesdecies.1 e di conseguenza del relativo subemendamento, posto in votazione, viene approvato.

A questo punto, il PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la trattazione degli articoli di competenza dell’assessore Pizzimenti e che ora si passa ad esaminare quelli dell’assessore Gibelli.

L'articolo 132, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 132 bis.1:

NICOLI, PICCIN, MATTIUSSI

Emendamento aggiuntivo (132 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 132 è aggiunto il seguente articolo:

<<Articolo 132 bis

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 22/2020)

1. All'articolo 6 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 23 le parole *<<per l'esercizio 2020>>* sono sostituite dalle seguenti parole *<<per gli esercizi 2020 e 2021>>*;

b) al comma 24 dopo le parole *<<per l'anno 2020>>* sono sostituite dalle seguenti parole *<<per gli anni 2020 e 2021>>*;

c) al comma 24 le parole *<<31 dicembre 2021>>* sono sostituite dalle seguenti parole *<<31 dicembre 2022>>*;

d) al comma 25 le parole *<<sull'esercizio 2020>>* sono sostituite dalle seguenti parole *<<sugli esercizi 2020 e 2021>>*.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata per l'anno 2021 la spesa di euro 456.312,27 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 1 (Fondo di riserva), Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023>>."

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento è stato precedentemente ritirato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 132 ter.1:

NICOLI, PICCIN, MATTIUSSI

Emendamento aggiuntivo (132 ter.1)

"1. Dopo l'articolo 132 bis è inserito il seguente articolo:

<<Articolo 132 ter

(Contributi alle persone fisiche per la concessione in comodato d'uso gratuito di immobili alle associazioni sportive dilettantistiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti privati persone fisiche che concedano in comodato d'uso gratuito, nell'anno 2021, immobili a destinazione uso abitativo ad associazioni sportive dilettantistiche.

2. Per i contributi di cui al comma 1, il contratto di comodato d'uso gratuito deve prevedere lo spostamento della sede legale o della sede operativa dell'associazione sportiva dilettantistica nell'immobile in oggetto. I contributi sono concessi per contratti di comodato d'uso gratuito, di durata di almeno 30 mesi, con i seguenti importi:

a) 3.000 euro per immobili di superficie fino a 50 metri quadrati;

b) 6.000 euro per immobili di superficie superiori a 50 metri quadrati.

3. Con decreto del direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di sport sono adottate le modalità operative per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libera) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/____)
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 01 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.>>."

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento è stato precedentemente ritirato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 132 ter.1:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (132 quater.1)

"1. Dopo l'articolo 132 ter è inserito il seguente:

<<Art. 132 quater
(Norme in materia di GECT)

1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale finalizzata a definire gli interventi per supportare la Capitale della Cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, tramite il Comune di Gorizia, le spese di funzionamento del soggetto attuatore delle attività e degli interventi da realizzare nell'ambito della Capitale Europea della Cultura 2025, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/970091)>>."

L'assessore GIBELLI illustra tale emendamento.

Dopo che nel successivo dibattito, intervengono il Relatore di minoranza MORETTI e, per la Giunta, l'assessore GIBELLI, prendono la parola, in sede di parere, i Relatori di minoranza HONSELL (astenuto), SERGO e MORETTI, i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN nonché, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (questi, tutti favorevoli).

L'emendamento 132 quater.1, istitutivo dell'articolo 132 quater, posto in votazione, viene approvato.

A questo punto il PRESIDENTE comunica che il consigliere Turchet ha ritirato l'emendamento 129.1.

L'articolo 133, che non presenta emendamenti, dopo gli interventi nel dibattito del consigliere IACOP e dell'assessore GIBELLI, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 133 bis:

MORETTI

Emendamento aggiuntivo (133 bis.1)

Dopo l'art. 133 è aggiunto il seguente:

<<Art. 133 bis

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 25/2018)

"1. All'articolo 7 della legge regionale 25/2018 i commi 10 e 11 sono abrogati.>>."

Relazione: La LR 25/2018 con i commi 10 e 11 dell'art. 7 introduceva una norma transitoria per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), nelle more della revisione della normativa di settore. Si ritiene che il tempo trascorso dalla norma transitoria, quasi due anni e mezzo, rappresentino un tempo più che congruo per la revisione della normativa di settore e quindi se ne propone l'abrogazione.

Relazione finanziaria: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra tale emendamento.

Dopo che nel dibattito è intervenuto il solo assessore GIBELLI, prendono la parola per i pareri i Relatori di minoranza HONSELL e MORETTI (entrambi favorevoli), i Relatori di maggioranza DI BERT (contrario) e BORDIN (il quale si associa al parere del Relatore di maggioranza Di Bert) nonché, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (il quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, del Relatore di minoranza Moretti, l'emendamento 133 bis.1, istitutivo dell'articolo 133 bis, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (votazione n. 44: favorevoli 12; contrari 23; astenuti 3).

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 133 ter:

MORETTI, IACOP, RUSSO, COSOLINI

Emendamento aggiuntivo (133 ter.1)

"Dopo l'art. 133 bis è aggiunto il seguente:

<<Art. 133 ter

(Proroga graduatoria LR 8/2003, art. 4, comma 1 per l'anno 2019)

1. La graduatoria di cui alla LR 8/2003, art. 4, comma 1 per l'anno 2019 è prorogata al 31 dicembre 2021.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 460.000,00 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (capitolo 4971/S)

3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (capitolo 970091/S)>>."

Relazione: L'emendamento attua il dispositivo dell'ordine del giorno n. 25 "Contributi per la manutenzione ordinaria impianti sportivi" collegato al disegno di legge n.111 "Misure finanziarie intersettoriali" accolto dalla Giunta regionale nella seduta n. 184 del 29 ottobre 2020. L'odg impegnava la Giunta regionale a valutare l'ulteriore scorrimento della graduatoria di cui all'allegato A del Decreto n. 2025/CULT del 2 agosto 2019 sino alla posizione n. 173, individuando i fondi necessari nella legge di bilancio 2021. I fondi finora stanziati hanno soddisfatto parzialmente tutti i contributi ammissibili con medesimo

punteggio e con questo emendamento si scorre la graduatoria fino all'ultimo richiedente ammesso con punteggio 60.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra tale emendamento e, dopo una rassicurazione dell'assessore GIBELLI, dichiara di ritirarlo.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 133 quater:

MORETTI, IACOP, RUSSO

Emendamento aggiuntivo (133 quater.1)

"Dopo l'art. 133 ter è aggiunto il seguente:

<<Art. 133 quater

(Conservazione e informatizzazione di archivi storicamente rilevanti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ad istituzioni culturali di natura pubblica o privata e di associazioni pubbliche o private senza scopo di lucro, che detengano in custodia archivi e/o documenti storicamente rilevanti, un contributo straordinario per l'anno 2021 nel limite massimo di 10.000 euro, al fine di sostenere le spese necessarie alla conservazione, informatizzazione e catalogazione degli stessi.

2. Per ottenere il contributo straordinario, i beneficiari di cui al comma 1 presentano domanda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, alla Direzione centrale competente in materia di cultura, corredata di una relazione illustrativa comprensiva dei progetti e di un preventivo di spesa che si intende effettuare fino al 31 dicembre 2021.

3. Con regolamento regionale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione anche anticipata e di rendicontazione dei contributi concessi ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 (capitolo 10966/S).

5. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (capitolo 10091/S)>>."

Relazione: Si propone di riconoscere un contributo straordinario per l'anno 2021 ad istituzioni culturali di natura pubblica o privata e di associazioni pubbliche o private senza scopo di lucro per il recupero di archivi storicamente rilevanti, sulla scorta di quanto già riconosciuto con legge di stabilità 2021 per il recupero di archivi e/o documenti della guerra di Resistenza e di quanto previsto dalla Direzione generale archivi del Ministero della cultura.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra tale emendamento e, dopo una replica dell'Assessore GIBELLI, dichiara di ritirarlo.

A questo punto, il PRESIDENTE ricorda che anche l'emendamento 133 quinquies.1 è stato precedentemente ritirato; pertanto si è conclusa la trattazione degli articoli di competenza dell'assessore Gibelli e si passa ora ad esaminare quelli dell'assessore Scoccimarro.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 97 ante:

PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI

Emendamento aggiuntivo (97 ante.1)

"1. Prima dell'articolo 97 è inserito il seguente articolo:

<<Articolo 97 ante

(Modifica alla legge regionale 15/1991)

1. Dopo la lettera d ter) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3) è inserita la seguente lettera:

<<d quater) i mezzi dei soggetti previsti all'articolo 6 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale) impegnati nella raccolta dei funghi a fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione, purché muniti di copia dell'autorizzazione>>.>>."

Note: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Il PRESIDENTE ricorda che tale emendamento è stato precedentemente ritirato.

All'articolo 97 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (97.1)

"Dopo le parole <<in conformità al progetto autorizzato.>> sono aggiunte le seguenti:

<<La dichiarazione di pubblica utilità dovrà essere accompagnata da una quantificazione a esito positivo del rapporto costi/benefici dell'opera autorizzata che tenga conto non solo dell'indice EROEI ma anche degli aspetti ambientali e paesaggistici. Nel caso di impianti idroelettrici, inoltre, dovrà essere subordinata alla verifica di conformità dell'opera alle disposizioni del Ministero dell'Ambiente contenute nel decreto 29STA del 13 febbraio 2017 «Linee guida per le valutazioni ambientali ex-ante degli impianti idroelettrici», in particolare al rispetto delle tabelle 11 e 13.>>."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

La presente modifica vuole dare seguito ad una delle richieste pervenute durante le audizioni da parte del Movimento Tutela Arzino.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito, dopo l'intervento dell'assessore SCOCCIMARRO che chiede al proponente di ritirare l'emendamento, il Relatore di minoranza HONSELL, motivandone le ragioni, dichiara di mantenere l'emendamento.

Dopo i pareri dei Relatori di minoranza HONSELL e MORETTI (favorevoli), e dei Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN nonché della Giunta (contrari), l'emendamento 97.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 97, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 97 bis:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (97 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 97 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 97 bis

(Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 16/2008)

1. All'articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n.16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2022>>;

b) al comma 2 le parole: <<31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2022>>;

c) al comma 3 le parole: <<31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2022>>.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall'1 gennaio 2021.

Art. 97 ter

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22/2010)

1. All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Legge finanziaria 2011) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 42 le parole: <<è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<è nuovamente fissato al 31 dicembre 2022>>;

b) al comma 43 le parole: <<è prorogato al 31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<è nuovamente fissato al 31 dicembre 2022>>.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall'1 gennaio 2021.>>."

Nota di commento: L'emendamento proposto proroga al 31.12.2022 i termini di validità dei piani particolareggiati (art. 97 bis), approvati a suo tempo ai sensi della L.R. 63/1977, legge sulla ricostruzione delle zone terremotate nonché i termini delle espropriazioni per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 97 ter) con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone terremotate.

Si tratta di una mera riproposizione di norme emanate reiteratamente nel corso degli anni con la finalità di concludere dal punto di vista amministrativo le complesse procedure di ricostruzione. Infatti le procedure sono particolarmente lunghe e difficoltose perché comportano adempimenti rilevanti e onerosi soprattutto.

I Comuni ancora interessati a concludere questi procedimenti hanno proposto un ulteriore differimento dei termini.

Essendo i precedenti termini scaduti, è necessario prevedere una disposizione che consenta una efficacia retroattiva alla fissazione dei nuovi termini in modo da assicurare che non vi sia soluzione di continuità tra il termine scaduto e quello nuovo e quindi garantire la validità di atti e provvedimenti emanati medio tempore.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari (attestazione formulata ai sensi di quanto espresso dalla delibera di generalità n. 143 del 25 gennaio 2018 allegato 3 - Linee guida - punto 3.2) né ha incidenza in materia di aiuti di stato, trattandosi di modifiche meramente giuridico - formali.

Il PRESIDENTE comunica che tale emendamento è stato ricollocato e numerato 96 duodecies.1.

All'articolo 98 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento modificativo (98.1)

"Dopo la lettera b) si aggiunge la seguente:

<<b bis.) Al comma 4, al punto 3) della lettera c), dopo le parole <<e delle risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;>> sono aggiunte le seguenti: <<per gli impianti idroelettrici, rilievi di portata fluente in alveo in corrispondenza del sito scelto per l'opera di presa o in prossimità di esso estesi su almeno due anni idrologici consecutivi;>>.>>."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

La presente modifica vuole dare seguito ad una delle richieste pervenute durante le audizioni da parte del Movimento Tutela Arzino, che considera necessaria questa integrazione per ricostruire con l'approssimazione sufficiente l'andamento annuale delle portate in alveo attualmente ricavate in modo ancora più approssimativo tramite precipitazioni tarate da misure di portata in alveo eseguite negli anni Sessanta del secolo scorso alla luce dei cambiamenti climatici in atto e alle conseguenti

variazioni nei regimi idraulici dei corsi d'acqua regionali.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra tale emendamento.

Dopo che nel successivo dibattito sono intervenuti la consigliera PICCIN, irritualmente il Relatore di minoranza HONSELL (il quale precisa alcune sue precedenti affermazioni) e l'assessore SCOCCIMARRO, prendono la parola per i pareri i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI, i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN nonché, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (questi, tutti favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 98.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 98, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato all'unanimità.

All'articolo 99 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento soppressivo (99.1)

"L'articolo 99 del presente disegno di legge è soppresso."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

SANTORO, SHAURLI, MORETTI

Emendamento modificativo (99.2)

"1. All'articolo 14, comma 9, della legge regionale 19/2012, così come sostituito dall'articolo 99, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Le parole: <<agli impianti e>> sono soppresse.

b) Le parole: <<per i quali>> sono sostituite dalle parole: <<per le quali>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

SANTORO, SHAURLI, MORETTI

Emendamento modificativo (99.3)

"Dopo il comma 9 dell'articolo 14 della legge regionale 19/2012, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 99, è inserito il seguente comma:

<<9 bis. Per gli impianti di cui al presente titolo, per i quali la pubblica utilità consegue da disposizioni di legge o sia dichiarata ai sensi dell'articolo 12, comma 4, ovvero ai sensi dell'articolo 18, comma 2, nei casi in cui non vi sia conformità fra il progetto e lo strumento urbanistico comunale vigente e in sede di conferenza di servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni culturali, l'autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione, ivi compresa la valutazione ambientale strategica.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

SERGO, DAL ZOVO, CAPOZZELLA, USSAI

Emendamento modificativo (99.4)

"1. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 della legge regionale 19/2012 è inserito il seguente:

<<9 bis. Nelle more dell'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di

impianti e infrastrutture energetiche lineari di cui all'articolo 12, comma 1, ai sensi del paragrafo 17.1 dell'allegato 3 del D.M. 10.9.2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi), e come previsto dalla Misura 18a del Piano Energetico Regionale (Predisporre le linee guida contenenti criteri per incentivi a FER e criteri autorizzativi legati alle aree non idonee), al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, offrendo agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e un orientamento per la localizzazione dei progetti, che tenga opportunamente conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, tutelando l'ambiente, il paesaggio, il patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, la biodiversità e il paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, fatte salve le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammessa la presentazione di domande di autorizzazione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nelle sole zone omogenee D.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi o minori entrate per l'Amministrazione regionale.

A questo punto, l'assessore SCOCCIMARRO, motivandone le ragioni, chiede di stralciare l'articolo 99.

Dopo un breve intervento del consigliere SHAURLI, prendono la parola per i pareri sulla proposta di stralcio i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI, i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN nonché, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (questi, tutti favorevoli allo stralcio).

Lo stralcio dell'articolo 99, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 100, che non presenta emendamenti, dopo un intervento nel dibattito del Relatore di minoranza MORETTI, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 101, che non presenta emendamenti, dopo alcune precisazioni del PRESIDENTE in ordine alla necessità di intervenire sul testo dell'articolo in fase di coordinamento, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 101 bis:

SANTORO, SHAURLI, MORETTI

Emendamento aggiuntivo (101 bis.1)

Dopo l'articolo 101 è inserito il seguente:

"<<Art. 101 bis

(Disciplina transitoria dei procedimenti autorizzativi di costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica)

1. Nelle more dell'indicazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia di aree e siti non idonei alla installazione di impianti energetici, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), le istanze di autorizzazione unica per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti) si informano ai criteri stabiliti

dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e dal Piano Paesaggistico della Regione Friuli Venezia Giulia di cui al decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres., in particolare delle Norme tecniche di attuazione e dell'allegato 7 (B3. Abaco delle aree compromesse e degradate).>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra tale emendamento.

In sede di dibattito intervengono, nell'ordine, il consigliere IACOP, l'assessore SCOCCIMARRO (il quale chiede ai proponenti lo stralcio dell'emendamento) e SHAURLI (il quale, *fuori microfono*, dichiara di accettare tale proposta).

Prendono la parola, quindi, per i pareri sulla proposta di stralcio i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI, i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN nonché, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (questi, tutti favorevoli allo stralcio).

Lo stralcio dell'emendamento 101 bis.1, istitutivo dell'articolo 101 bis, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 102 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

SERGO, DAL ZOVO, CAPOZZELLA, USSAI

Emendamento modificativo (102.1)

"1. All'articolo 54 ter della legge regionale 11/2015, come introdotto dall'articolo 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: <<una relazione di corretto funzionamento dell'impianto>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli esiti della simulazione di funzionamento dell'impianto di cui al comma 4>>;

b) alla lettera b) del comma 3 le parole <<superiore o uguale a 10.000 e>> sono soppresse;

c) le lettere c) e d) del comma 3 sono soppresse;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. I gestori del servizio idrico integrato sottopongono l'impianto a una simulazione di processo che ne valida l'efficacia depurativa in termini di bilanci di massa e di concentrazione degli effluenti, tramite l'utilizzo di un unico applicativo informatico individuato in accordo con AUSIR. I dati di input alla simulazione di processo sono forniti ai gestori da ARPA FVG.>>;

e) al comma 5 le parole: <<degli esiti della relazione di corretto funzionamento dell'impianto di cui al comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli esiti positivi della simulazione di cui al comma 4>>.

f) al comma 6 le parole: <<relazione di corretto>> sono sostituite dalle seguenti: <<simulazione di>> e le parole <<comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 4>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi o minori entrate per l'Amministrazione regionale.

TOSOLINI, CALLIGARIS, BOSCHETTI

Subemendamento modificativo all'emendamento 102.2 (102.1.1)

"1. All'emendamento 102.2 è inserito il seguente comma:

<<1 ante. Al comma 6 del novello articolo 54 ter le parole <<un progetto di fattibilità tecnico economica redatto ai sensi del decreto legislativo 50/2016 e, contestualmente, presenta>> sono sostituite dalle seguenti: <<il progetto definitivo di adeguamento dell'impianto ai sensi dell'articolo 54 bis; il gestore,

contestualmente, presenta>>.”

Nota: L'emendamento interviene, sostanzialmente, a modificare il nuovo articolo 54 ter (Impianti di depurazione di acque reflue esistenti) della legge regionale 11/2015, come inserito dall'articolo 102 del disegno di legge, prevedendo che, in caso di esito negativo della relazione di verifica di cui al comma dell'articolo 54 bis o della relazione di corretto funzionamento dell'impianto di cui al comma 3 del medesimo articolo 54 bis, il gestore del servizio idrico integrato presenti all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), direttamente, il progetto definitivo di adeguamento dell'impianto, anziché il solo studio di fattibilità tecnico economica come attualmente previsto.

Conseguentemente viene mantenuta la soppressione del comma 7 del medesimo articolo 54 ter già prevista dall'emendamento 102.2.

MORETTI, SANTORO

Emendamento modificativo (102.2)

“Il comma 7 del novello articolo 54 ter è abrogato.”

Relazione: Si illustra da sé.

Relazione finanziaria: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (102.3)

“L'articolo 54 quater (Opere e interventi su aree da acquisire da parte dei Comuni), così come introdotto dal comma 1 dell'articolo 102 del presente disegno di legge, è soppresso.”

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

BORDIN, DI BERT, TOSOLINI

Subemendamento modificativo all'emendamento 102.4 (102.3.1)

“1. All'emendamento 102.4 ddl 130 che sostituisce l'articolo 54 quater della legge regionale 11/2015 come introdotto dall'articolo 102 ddl 130, sono inserite le seguenti modifiche:

A. nella rubrica dell'articolo 54 quater le parole <<al demanio stradale>> sono sostituite dalle parole <<da parte dei Comuni>>;

B. al comma 1 dell'articolo 54 quater, prima del primo periodo è inserito il seguente periodo: <<Nelle more dei procedimenti di acquisizione in proprietà da parte dei Comuni delle aree interessate dall'attuazione di piani di lottizzazione previsti negli strumenti urbanistici comunali, in base alle convenzioni stipulate con i soggetti privati proprietari delle aree e>>.”

Nota: Il sub emendamento corregge un refuso del testo originario verificato con gli Uffici.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (102.4)

“L'articolo 54 quater, come inserito dal comma 1 dell'art. 102 è sostituito dal seguente:

<<Art. 54 quater

(Opere e interventi su aree da acquisire al demanio stradale)

1. Nelle more della conclusione dei procedimenti avviati dagli enti locali ai sensi dell'articolo 31, comma 21, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), per l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) è autorizzata ad approvare, ai sensi dell'articolo 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, r1,1152 (Norme in materia ambientale) i progetti definitivi delle opere e degli interventi che insistono sulle citate porzioni di terreno.>>.”

Nota: L'emendamento consente all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di procedere, ai sensi dell'articolo 158-bis del decreto legislativo:152/2006, all'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimento compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del medesimo decreto legislativo 152/2006, nelle more dell'acquisizione al demanio stradale comunale, in sede di revisione catastale, di porzioni di terreni di proprietà privata ma

adibiti a uso pubblico ininterrottamente da oltre vent'anni, in base all'articolo 31, comma 21 della legge 448/1998.

Il Relatore di minoranza SERGO illustra l'emendamento 102.1.

Il consigliere TOSOLINI illustra il subemendamento 102.1.1.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra l'emendamento 102.2.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 102.3.

Il consigliere TOSOLINI illustra anche il subemendamento 102.3.1.

L'assessore SCOCCIMARRO illustra l'emendamento 102.4.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola per i pareri i Relatori di minoranza HONSELL (contrario agli emendamenti 102.3.1 e 102.4; favorevole agli altri), SERGO (contrario agli emendamenti 102.1.1, 102.3.1 e 102.4; favorevoli agli altri) e MORETTI (contrario agli emendamenti 102.3.1 e 102.4; favorevole all'emendamento 102.2; astenuto sugli altri), i Relatori di maggioranza DI BERT (contrario agli emendamenti 102.1, 102.2 e 102.3; favorevole agli emendamenti 102.1.1, 102.3.1 e 102.4) e BORDIN (il quale si associa al parere del Relatore di maggioranza Di Bert) nonché, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (il quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Il PRESIDENTE, vista l'espressione dei pareri, ricorda alla maggioranza che nel caso di voto non favorevole sull'emendamento 102.2 decadrà il subemendamento 102.1.1.

L'emendamento 102.1, posto in votazione, non viene approvato.

Il subemendamento 102.1.1 all'emendamento 102.2, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 102.2, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

L'emendamento 102.3, posto in votazione, non viene approvato.

Il subemendamento 102.3.1 all'emendamento 102.4, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 102.4, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

L'articolo 102, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 103 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento modificativo (103.1)

"All'articolo 103, dopo le parole <<Le domande di concessione di derivazione d'acqua a uso ittiogenico in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge>>, sono aggiunte le seguenti: <<, previo parere favorevole della commissione competente,>>."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 103.1.

Dopo l'intervento dell'assessore SCOCCIMARRO, prendono la parola per i pareri i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole), SERGO e MORETTI (entrambi astenuti), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN, nonché, per la giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (tutti contrari).

L'emendamento 103.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 103, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

All'articolo 104 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento soppressivo (104.1)

"L'articolo 104 è soppresso."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

MORETUZZO, BIDOLI

Emendamento soppressivo (104.2)

1. L'articolo 104 è soppresso.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

BOSCHETTI, MIANI, SINGH, BORDIN, SLOKAR, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (104.3)

"1. Al comma 1 dell'articolo 104 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/2016), dopo le parole: <<organo permanente ed è costituita da>> la parola <<ventiquattro>> è sostituita dalla parola: <<ventisei>>;

2. Al comma 1 dell'articolo 104 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/2016), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) venti Sindaci eletti, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 bis, dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo le seguenti modalità: dodici Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Centrale", di cui uno riservato alle ZTO Canal del Ferro e Val Canale, Carnia e Gemonese; cinque Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Occidentale"; due Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Orientale goriziana"; un Sindaco è eletto dall'Assemblea locale "Orientale triestina">>."

Nota: la presente disposizione non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale.

Relazione: La proposta modifica aumenta di due rappresentanti l'Assemblea regionale di competenza elettiva dell'Assemblea locale "Centrale", in modo tale da mantenere le proporzioni relativamente alla popolazione rappresentata ed al numero di Comuni rientranti nell'Ambito territoriale di riferimento.

MORETUZZO, BIDOLI

Emendamento modificativo (104.4)

"1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5/2016 come sostituito dall'articolo 104 la lettera b) è soppressa."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETTI

Emendamento soppressivo (104.5)

"Al comma 1, lettera a) dell'articolo 104, le parole <<b) sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l'ultimo censimento dell'ISTAT sono membri di diritto.>> sono soppresse."

Relazione: L'emendamento intende sopprimere la parte del comma 1 che prevede la presenza di diritto dei Sindaci dei sei Comuni più popolosi all'interno dell'Assemblea dell'AUSIR.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 104.1.

Il consigliere MORETUZZO illustra gli emendamenti 104.2 e 104.4.

Il consigliere BOSCHETTI illustra l'emendamento 104.3.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra l'emendamento 104.5.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, i consiglieri MARSILIO, SERGO, CALLIGARIS, TOSOLINI e IACOP.

In sede di replica, prendono la parola, i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO (entrambi favorevoli a tutti gli emendamenti) e MORETTI (favorevole agli emendamenti 104.1, 104.2, 104.4 e 104.5 mentre si astiene sull'emendamento 104.3), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN, nonché per la giunta, l'assessore ROBERTI (tutti contrari agli emendamenti 104.1, 104.2, 104.4 e 104.5 e favorevoli all'emendamento 104.3).

Il PRESIDENTE pone in votazione congiuntamente, in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 104.1 e 104.2, che non vengono approvati.

L'emendamento 104.3, posto in votazione, mediante procedimento elettronico con rilevazione dei nomi, come da richiesta precedentemente inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, viene approvato (*votazione n. 63: favorevoli 28, astenuto 1*).

A questo punto, il PRESIDENTE pone in votazione congiuntamente, in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 104.4 e 104.5 con contestuale verifica del numero legale, come da richiesta avanzata in termini regolamentari, che non vengono approvati. (*votazione n. 64: votanti: 23, presenti: 46*).

Il PRESIDENTE, pertanto, comunica che il Consiglio è in numero legale.

L'articolo 104, posto in votazione come emendato, viene approvato.

A questo punto, il PRESIDENTE, vista l'ora, comunica che il Consiglio è convocato domani alle ore 10.00 e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 221 del 27 aprile 2021, lo stesso si intende approvato

La seduta termina alle ore 20.00.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE